

LAVORO ACCESSORIO: ISTRUZIONI INPS

Si comunica che l'Inps, di recente, ha emanato due circolari, la n. 176 del 18/12/2013 e la n. 177 del 19/12/2013, in materia di lavoro accessorio.

La circolare n. 176, riguarda in qualche maniera le modifiche introdotte dalla Legge 92/2012 e dalla Legge 99/2013, che hanno modificato sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.

Inoltre il rispetto dei limiti economici costituisce l'elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni accessorie.

Per consentire a committenti e prestatori il costante controllo dei compensi riscossi nel corso dell'anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore sono state revisionate e adeguate ai requisiti previsti dalla norma.

Le nuove procedure Inps mettono a disposizione dei committenti e dei prestatori, per gli anni 2013 e 2014, tabelle separate per i compensi rientranti nella normativa previgente (fino al 18/07/2012), o in quella attuale.

Gli estratti conto accessibili in procedura, presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione dei voucher incassati trasmesso all'Istituto dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari). Non quindi garantito un aggiornamento in tempo reale.

Tutto questo è molto funzionale, ma bisogna considerare che i voucher emessi possono non essere ancora stati riscossi. Rimane quindi necessario richiedere al lavoratore il rilascio di una dichiarazione di responsabilità in ordine ai voucher incassati nel corso dell'anno.

Le nuove funzionalità saranno disponibili nell'elenco di tutti i Servizi Online, nella sezione Lavoro Accessorio, all'interno del sito www.inps.it.

La nuova funzionalità di Estratto Conto Committenti consentirà al lavoratore, specificando l'anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi.

Per i prestatori sarà possibile anche visualizzare l'elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell'istituto.

La circolare n. 177 riguarda invece le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività.

Il lavoro accessorio è caratterizzato da un unico adempimento: i committenti, prima dell'inizio della prestazione, devono effettuare all'Inail la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l'attività lavorativa e il periodo presunto di attività.

Finora la comunicazione è avvenuta, per i voucher cartacei distribuiti presso le sedi INPS, con la trasmissione della dichiarazione all'INAIL a mezzo fax o tramite il sito [www.inail.it/Sezione Servizi on line](http://www.inail.it/Sezione_Servizi_on_line).

Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa direttamente all'INPS tramite contact center o tramite sito istituzionale.

Come si vede si tratta di una procedura piuttosto irrazionale considerato che per i buoni acquistati all'Inps la comunicazione è all'Inail, mentre per quelli acquistati tramite altri canali la comunicazione è all'Inps.

Per razionalizzare e uniformare l'adempimento, Inps e Inail hanno stipulato un accordo finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro, prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.

Di conseguenza, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni relative all'impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell'INPS dovranno essere effettuate esclusivamente on line, tramite:

1. la procedura informatica già disponibile sul portale del sito www.inps.it.
2. Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
3. Sede Inps.

E' prevista una fase transitoria per il periodo fino al 14-1-2014, durante la quale sarà possibile trasmettere le comunicazioni/variazioni delle prestazioni lavorative sia attraverso i canali INPS sia tramite il fax INAIL o il sito [www.inail.it/Sezione Servizi on line](http://www.inail.it/Sezione_Servizi_on_line).

A decorrere dal 15-1- 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni, dovranno essere comunicate direttamente all'INPS ed esclusivamente con modalità telematica.

La circolare riesce però a essere poco chiara considerato che appena sopra si prevedono 3 modalità e successivamente solo quella telematica, peraltro da preferire da parte delle imprese.

Dalla medesima data cessa, inoltre, l'adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all'Inail e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito www.inail.it che saranno disattivati.

Per informazioni: G. Giorgini